



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N. 146/2019

Il Capo del Circondario Marittimo di Ancona,

- VISTI** gli articoli nn. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1943, e l'articolo n. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr. 328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1805, *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi*, firmata a Londra il 20 ottobre 1972” (COLREG72) ed, in particolare, la Regola 10, *Schemi di separazione del traffico*;
- VISTO** il D.lgs. n. 196/2005 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) ed, in particolare, il comma 2 dell'articolo 7 (impiego dei sistemi di rotte navali) secondo cui *“Le autorità competenti, nel caso in cui è operante un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniformano, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.”*;
- VISTO** la propria Ordinanza n. 131/2019, destinata ad entrare in vigore a far data dal 15.01.2020;
- PRESO ATTO** che nella flotta peschereccia locale sussiste un elevato numero di pescherecci di lunghezza di poco superiore ai 24 metri fuori tutto;
- CONSIDERATO** che per tali unità, che svolgono la pesca oltre le 3 miglia dalla costa, l'utilizzo dello Schema di Separazione del Traffico potrebbe essere oltremodo gravoso, costringendo i pescherecci in questione a percorrere un lungo percorso per rientrare in porto;
- RITENUTO** opportuno modificare il campo di applicazione dello Schema di Separazione del Traffico, approvato con Ordinanza n. 131/2019;

ORDINA

- Articolo 1 -

L'art. 1, comma 2, lett. c) dell'Ordinanza n. 131/2019 di questa Capitaneria di porto è abrogato.

- Articolo 2 -

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Ancona, 24.12.2019

**F.to IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**